



Provincia di Benevento

SETTORE 3 RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia

DETERMINAZIONE N. 2432 DEL 04/12/2025

OGGETTO: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso INDUSTRIALE - mediante scavo pozzo nel comune di SOLOPACA (BN) alla Via Bebiana n. 44 - Foglio 9 P.IIa 259, ai sensi dell'art. 92 e seguenti del T.U. 1775/1933 e s.m.i. e dell'art. 6 del R.R. n. 12 del 12/11/2012. - Ditta: CANTINA DI SOLOPACA SOC. COOP.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- il T.U. n. 1775 del 11/12/1933, il Regolamento Regionale n. 12/2012;
- il D.P. n. 167 del 16/06/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;
- la Delibera Presidenziale n. 203 del 10/07/2025 con la quale è stato rideterminato l'assetto organizzativo della Provincia di Benevento che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente;
- il Decreto Presidenziale n. 186 del 21/10/2025 di conferimento dell'incarico di Dirigente del SETTORE 3 "RISORSE IDRICHE E AMBIENTE" all'Arch. Giuseppe D'ANGELO fino alla scadenza del mandato presidenziale;
- la Determina Dirigenziale N. 1359 del 30/06/2025 con la quale, è stato prorogato al 31/07/2026 l'incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia, alla dipendente ing. Rispoli Stefania, Funzionario Specialista in attività tecniche, ingegnere.

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 54/1980 *"sono sub delegate alle Province tutte le funzioni amministrative delegate alla Regione nella materia delle acque e degli acquedotti"*;
- con Legge Regionale n. 16 del 20.03.1982, sono stati stabiliti gli indirizzi e le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione alle Province, sempre in materia di acque ed acquedotti e che col successivo Regolamento n. 12 del 12/11/2012 e s.m.i. sono state regolamentate le procedure relative alle concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso irriguo di acque pubbliche;
- gli articoli 92 e seguenti del T.U. dell'11/12/1933 n. 1775 recano disposizioni speciali sulle acque sotterranee;
- l'art. 6 del Regolamento Regionale n. 12/2012 fissa i termini per *ricerca di acque sotterranee*;
- la richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee mediante scavo di un pozzo, prodotta dalla Ditta CANTINA DI SOLOPACA SOC. COOP., proprietaria del fondo sito alla Via Bebiana n. 44 di SOLOPACA (BN), identificato in catasto Foglio 9 P.IIa 259, giusta documentazione acquisita in data 17/03/2025, al prot. n. 7206 e successive integrazioni e chiarimenti.

ATTESO che:

- l'istanza è stata pubblicata sul BURC n. 31 del 12/05/2025 per 30 giorni, senza che siano pervenute opposizioni ed osservazioni;
- l'Autorità di Bacino Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale con propria nota, acquisita al prot. n. 8030 del 05.04.2022, ha chiarito che, le perforazioni finalizzate alla ricerca di acque sotterranee, essendo assimilabili, sotto il profilo tecnico-esecutivo, ad "indagini geognostiche", non si pongono in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico;
- il Comando Forze Operative Sud, con propria nota, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 26643 del 29/10/2025, ha rilasciato il proprio NULLA OSTA di competenza.

VISTA la relazione istruttoria a firma dell'Istruttore e del Responsabile del Servizio, con la quale si propone l'adozione del provvedimento in favore della Ditta CANTINA DI SOLOPACA SOC. COOP., di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso INDUSTRIALE - mediante scavo pozzo nel comune di SOLOPACA (BN) alla Via Bebiana n. 44 - Foglio 9 P.lla 259, ai sensi dell'art. 92 e seguenti del T.U. 1775/1933 e s.m.i. e dell'art. 6 del R.R. n. 12 del 12/11/2012.

RITENUTO:

- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- di dover rilasciare l'autorizzazione, in favore della Ditta CANTINA DI SOLOPACA SOC. COOP., per la ricerca di acque sotterranee per uso INDUSTRIALE - mediante scavo pozzo nel comune di SOLOPACA (BN) alla Via Bebiana n. 44 - Foglio 9 P.lla 259.

DATO ATTO:

- non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DETERMINA

1) **di autorizzare** la Ditta CANTINA DI SOLOPACA SOC. COOP., proprietaria del fondo sito alla Via Bebiana n. 44 di SOLOPACA (BN), identificato in catasto Foglio 9 P.lla 259, alla ricerca di acque sotterranee mediante scavo di un pozzo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 12/2012, per uso INDUSTRIALE, alle modalità e condizioni di seguito elencate:

- 1.1 la ricerca di acque sotterranee, venga effettuata esclusivamente sul fondo riportato in Catasto al Foglio 9 P.lla 259, del Comune di SOLOPACA (BN), alla Via Bebiana n. 44, nel rispetto dei limiti e delle distanze da terzi confinanti stabiliti dalla legge o da regolamenti urbanistici o di altri Enti competenti e, comunque, in ogni caso, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi;
- 1.2 rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro ed in particolare la Sezione III, art. 119 - Scavo Pozzi e valutare inoltre, quanto riportato al punto 3) del parere del Comando Forze Operative Sud, che sarà trasmesso alla Ditta unitamente alla presente;
- 1.3 che vengano adottate tutte le cautele atte ad evitare inquinamenti della falda sotterranea;
- 1.4 che i lavori per la ricerca dell'acqua siano avviati entro due mesi dalla notifica della presente autorizzazione;
- 1.5 che venga chiesta la proroga della presente autorizzazione nel caso che la durata della ricerca dell'acqua si protragga oltre l'anno;
- 1.6 che, nel caso di rinvenimento di acque minerali o termali, ne venga data comunicazione a quest'Ufficio ed alla Regione Campania;

- 1.7 che la ditta si obblighi a risarcire gli eventuali danni che potrà arrecare a terzi, per i quali la Provincia di Benevento s'intende sollevata fin da ora da qualsiasi responsabilità o indennizzo di sorta;
- 1.8 che venga inviato a quest'Ufficio l'esito della ricerca, anche se negativo;
- 1.9 che venga inoltrata a quest'Ufficio la relativa denuncia del pozzo e contestuale istanza di concessione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 7 del R. R. n. 12/2012 utilizzando il modello messo a disposizione dalla Provincia sul proprio sito;
- 1.10 che venga ottemperato a quanto previsto dalla legge n. 464 del 4/8/1984, nel caso di ricerca spinta ad una profondità maggiore di mt. 30 (trenta) dal piano di campagna;
- 1.11 rispettare i termini di cui alle Norme di attuazione del **Piano di Tutela delle Acque** (PTA) per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e della protezione e valorizzazione delle risorse idriche, approvato dalla Regione Campania con la D.G.R. n. 440 del 12.10.2021, nonché del **Piano di Gestione delle Acque** (Direttiva 2000/60/CE), approvato dal Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale con DPCM 27 ottobre 2016.

2) di PRECISARE che:

- la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 12/2012, è valida **un anno** dalla data di esecutività della stessa e che può essere prorogata, su espressa richiesta del richiedente, una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi previa constatazione dei lavori eseguiti;
- la presente autorizzazione può essere revocata, ai sensi dell'art. 101 del T.U. 1775/1933, da questa Provincia, senza indennizzo alcuno, per i seguenti motivi:
 - a) per l'inosservanza anche di una delle suddette condizioni;
 - b) se i lavori di ricerca non venissero iniziati entro due mesi dalla notifica dell'autorizzazione;
 - c) se i lavori di ricerca venissero sospesi per oltre sei mesi;
 - d) se l'autorizzazione venisse ceduta a terzi senza il preventivo Nulla Osta di questa Provincia;
 - e) se la ricerca dell'acqua risultasse incompatibile col regime delle falde sotterranee in generale ed in particolare con quelle vincolate col D.M. 14/7/1969 n. 1869 per l'attuazione degli schemi acquedottistici del Piano Regolatore degli Acquedotti della Campania ai sensi e per gli effetti della legge 4/2/1963 n. 129 e del D.P.R. n. 1090 dell'11/3/1968.

3) di PRECISARE, altresì, che:

- il presente provvedimento non è titolo abilitativo ai fini urbanistici – edilizi, viene emesso fatti salvi i diritti di terzi e delle eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- la provincia di Benevento si riserva la revoca del presente provvedimento nel caso del mancato rispetto di quanto prescritto e precisato;
- nella fase di lavorazione si dovrà rispettare quanto stabilito dal D. Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i. in materia di trattamento e recupero rifiuti, impatto acustico ed emissioni in atmosfera, nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente;
- si dovrà osservare la normativa emanata in materia di tutela della salute dell'uomo e di sicurezza sui luoghi di lavoro, D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- si dovrà assicurare fedelmente la compatibilità urbanistica per i lavori di che trattasi e rispettare ogni altra autorizzazione da rilasciarsi dalle autorità competenti ai sensi di legge;
- a conclusione dei lavori dovranno essere fornite le analisi, sia per verificare lo stato dell'acquifero e sia per avviare le richieste di certificazione all'ASL competente per territorio attestante, per le acque destinate al consumo umano, INDUSTRIALE ed altro, la conformità ai parametri stabiliti dal D. Lgs. 31 del 2001 e s.m.i., come previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale n. 12/2012 per la richiesta di concessione alla derivazione.
- si dovrà comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche rispetto alla documentazione in atti.

4) di DARE ATTO che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990, è il Responsabile del Servizio incaricato di EQ ing. Stefania RISPOLI;
 - il presente provvedimento non comporta impegno di spesa economica per la Provincia di Benevento e pertanto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000, è immediatamente esecutiva in quanto non necessita del visto di regolarità contabile;
 - non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;
- 5) **di EVIDENZIARE** che il presente provvedimento sarà inviato, per eventuali controlli, al Comune di SOLOPACA (BN) e al Corpo di Polizia Provinciale, ed è rilasciato, fermi restando i diritti di terzi, facendo salvi ulteriori visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi nonché altre disposizioni legislative o regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Ing. Stefania Rispoli)

IL DIRIGENTE
f.to (Arch. Giuseppe D'Angelo)

